

Il diritto al nome degli appartenenti alle minoranze linguistiche nell'ottica della sovranità dei valori¹

di Silvio Troilo **
(4 settembre 2015)

SOMMARIO: 1. L'italianizzazione forzata, sotto il fascismo, dei nomi e cognomi degli appartenenti alle minoranze linguistiche. – 2. Il diritto al nome, oggi, fra art. 22 della Costituzione e diritto all'identità personale. – 3. Le leggi sul ripristino di nomi e cognomi nella lingua e grafia originarie delle minoranze. – 4. Cenni conclusivi: il ripristino del nome e cognome originario come possibile esemplificazione del passaggio alla sovranità dei valori.

1. L'italianizzazione forzata, sotto il fascismo, dei nomi e cognomi degli appartenenti alle minoranze linguistiche

Come ben evidenziato anche da Gaetano Silvestri, «nel costituzionalismo contemporaneo la libertà dei singoli è strettamente connessa ... con quella dei gruppi. Pluralismo significa innanzitutto tutela delle minoranze, che la Costituzione italiana ha riconosciuto nella sua forma più rilevante nell'Italia degli anni Quaranta, quella linguistica»².

Per questo, la Costituzione annovera tra i suoi principi fondamentali non soltanto l'art. 3, primo comma, che vieta le discriminazioni per motivi (tra gli altri) di lingua, ma anche l'art. 6, in base al quale «la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche», e quindi le loro specificità e differenze³.

Sotto il fascismo, invece, era stata perseguita una “politica linguistica” volta a garantire e consolidare la compattezza della nazione italiana, comprimendo i diritti degli stessi singoli membri di essa e disconoscendo del tutto quelli degli appartenenti alle minoranze linguistiche⁴.

Si arrivò, addirittura, a imporre la «restituzione in italiano o trasformazione in forma italiana di cognomi di famiglie delle terre annesse al Regno»⁵, nel contesto di un complessivo progetto di “redenzione”, sostenuto in particolare dal “fascismo di frontiera” ma condiviso anche da irredentisti democratici e da ampi settori della classe politica e intellettuale prefasciste⁶: esso è ben tratteggiato in una direttiva dello stesso Mussolini del novembre 1925, nella quale si afferma che «a una parte di tali terre [le terre “redente”] venne in vari modi tolto il carattere dell'italianità, il quale, ora che lo Stato italiano ha acquistato la forza del suo diritto, deve essere pienamente reintegrato»⁷.

A tal fine fu posta in essere una pluralità di interventi – nell'ambito, oltre che dell'onomastica, della toponomastica, delle insegne pubbliche, della pubblica amministrazione e dell'istruzione (senza dimenticare la stampa) – tutti tesi a cancellare l'uso, e possibilmente anche la conoscenza, della madrelingua straniera ed a rompere i legami culturali con la nazione estera di riferimento.

¹ Questo articolo è destinato alla pubblicazione negli *Studi in onore di Gaetano Silvestri*.

² G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Bari, 2009, 56.

³ Cfr. Corte cost., 29 gennaio 1996, n. 15, in *Giur. cost.*, 1996, 140 ss. Sul rapporto fra l'art. 6 e l'art. 3 Cost. v. *amplius* E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, Torino, 2001, 14 ss.

⁴ Su tale politica v. *amplius* G. KLEIN, *La politica linguistica del fascismo*, Bologna, 1986, specialmente 69 ss. e 91 ss.

⁵ In tali termini si esprimeva il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, su cui ci si soffermerà tra poco.

⁶ Cfr., per tutti, V. D'ALESSIO, *Dall'Impero d'Austria al Regno d'Italia. Lingua, stato e nazionalizzazione in Istria*, in AA.VV., *Una storia balcanica. Fascismo, comunismo e nazionalismo nella Jugoslavia del Novecento*, a cura di L. Bertucelli - M. Orliè, Verona, 2008, 52 ss.

⁷ Cit. da G. VALDEVIT, *Trieste. Storia di una periferia insicura*, Milano, 2007, 30.

A giustificazione degli interventi in materia di onomastica venne addotta anche l'esigenza di ripristinare nella forma originaria i numerosi cognomi di origine latina o italiana asseritamente alterati sotto la dominazione austriaca⁸. Nella Venezia Giulia, in particolare, sarebbero stati i sacerdoti slavi, a cui erano stati affidati sotto l'impero austriaco i registri o matricole dello stato civile, ad alterare i cognomi di origine italiana, aggiungendo il suffisso "ch" (in modo da avere, ad esempio, "Bassich" da "Bassi", "Fabianich" da "Fabiani", "Tomasich" da "Tomasi") o anche operandone la traduzione (come da "Bevilacqua" a "Vodopivez")⁹.

Invero, nei territori giuliani e dalmati, sotto l'impero asburgico, gli uffici comunali e quelli parrocchiali convertivano spesso i cognomi, su richiesta degli interessati, ma anche di propria iniziativa, in base alla fonologia ed ortografia del funzionario o del parroco¹⁰. Peraltro, la trasformazione in forma croata o slovena di cognomi di origine italiana, e viceversa, pur rappresentando non di rado un'alterazione pianificata dai parroci o dai funzionari comunali¹¹, costituiva più spesso l'esito di un processo graduale di osmosi o di passaggio delle persone dall'una all'altra comunità¹².

Comunque, dopo l'annessione della Venezia Giulia all'Italia, già a partire dal 1919 si avviarono azioni di trasformazione dei cognomi allogeni, su base volontaria, utilizzando le leggi austriache ancora in vigore¹³.

Anche riguardo ai prenomi, si procedette progressivamente in tal senso, agevolati in ciò dal filtro obbligato delle anagrafi, dove si giungeva anche a «modificare i nomi degli adulti per trascrizione durante lo svolgimento di pratiche. Questo zelo particolare era dovuto al fatto che il nome di battesimo testimoniava con chiarezza la madrelingua della persona, mentre il cognome ne testimoniava soltanto l'origine»¹⁴. In seguito, fu applicata la legge 8

⁸ Nella Venezia Tridentina, ad esempio, il sen. Ettore Tolomei, alfiere dell'italianizzazione, sosteneva che «v'è la categoria numerosa dei cognomi derivati direttamente da nomi di luogo ... che sono d'origine latina in gran parte, altri d'origine diversa, o ignota, ma tedesca in ogni modo no» (E. TOLOMEI, *I cognomi dell'Alto Adige rivendicati*, in *Archivio per l'Alto Adige*, 1921, 25).

⁹ Così, ad esempio, A. PIZZAGALLI, *Per l'italianità dei cognomi nella Provincia di Trieste*, Trieste, 1929, 30. In effetti, si hanno testimonianze di comportamenti in tal senso: ad esempio, Alois Lasciac, vicepresidente della Luogotenenza imperialregia di Trieste e presidente della Commissione amministrativa del Margraviato (o Marca) d'Istria, segnala nelle sue memorie la prassi seguita a Lussinpiccolo da vari sacerdoti slavi, a cui era affidata la tenuta dei registri dello stato civile, di riportare in forma "storpata" i cognomi italiani, non adeguatamente contrastata dalle autorità statali, anche per le pressioni di quelle ecclesiastiche (A. LASCIA, *Erinnerungen aus meiner Beamtenkarriere in Österreich in den Jahren 1881-1918*, Trieste, 1939, trad. it. in G. TOMAZ, *Sui cognomi "italianizzati" dal regime fascista*, in *Comunità Chersina*, maggio 2006, n. 75).

¹⁰ R. WOERSDOERFER, *Il confine orientale*, Bologna, 2009, 129. Il caso più frequente riguardava il suffisso "-ic", che – dove quegli uffici erano controllati da sloveni o croati – veniva frequentemente aggiunto ai cognomi latini o italiani, ed anche a quelli tedeschi. Laddove, invece, il controllo era italiano o austrotedesco il suffisso "-ic" veniva usualmente lasciato, ma riportato, rispettivamente, nella forma "-ich" ovvero "-itsch".

¹¹ In un contesto caratterizzato, dopo il 1866, da provvedimenti ed iniziative volti a privilegiare gli austrotedeschi e gli slavi nelle pubbliche amministrazioni (incluse poste e ferrovie) ed a discriminare le scuole in lingua italiana.

¹² V. D'ALESSIO, *op. cit.*, 62.

¹³ Così le autorità italiane, su sollecitazione dei circoli nazionalistici, tesero ad interpretare il passaggio dei nuovi territori sotto la sovranità italiana come uno dei casi «degni di particolare riguardo» richiesti dal decreto imperiale 5 giugno 1826, n. 16255 per autorizzare il cambiamento di cognome. Su questa base, fino al 1923 – quando venne esteso alle nuove province l'ordinamento dello stato civile italiano – a Trieste furono autorizzati legalmente poco più di 300 cambiamenti di cognome, su richiesta degli interessati: sostanzialmente si trattava di irredentisti che volevano dare l'esempio, oppure di persone che desideravano o dovevano ingraziarsi il nuovo regime (P. PAROVEL, *L'identità cancellata. L'italianizzazione forzata dei cognomi, nomi e toponimi nella "Venezia Giulia" dal 1919 al 1945, con gli elenchi delle province di Trieste, Gorizia, Istria ed i dati dei primi 5.300 abitanti*, Trieste, 1985, 24). La grande maggioranza degli italiani con cognomi di origine o desinenza slava non sentì, comunque, il bisogno di dimostrare in questo modo la propria italianità, che non era in discussione (cfr. V. D'ALESSIO, *op. cit.*, 63).

¹⁴ P. PAROVEL, *op. cit.*, 29. Così, nel 1923 il Comune di Trieste vietò agli ufficiali di stato civile di iscrivere nel registro dei nati prenomi slavi. Contro questo provvedimento un impiegato sloveno fece ricorso al Tribunale di Trieste perché il funzionario dell'anagrafe aveva iscritto suo figlio con il nome di "Gerardo", al posto di "Gorazd" indicato dal padre, ma sia il Tribunale che, in seguito, la Corte d'Appello di Trieste respinsero il ricorso, perché «imporre al proprio figlio un

marzo 1928, n. 383 («Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite»), che vietava – similmente ad un precedente provvedimento adottato al tempo della dominazione austriaca – di imporre ai figli prenomi «ridicoli o vergognosi, o che rechino offesa all'ordinamento pubblico, o al sentimento nazionale o religioso» e conferiva agli ufficiali di stato civile la potestà di intervenire anche su quelli già in uso.

Peraltro, la sottoposizione dello stato civile, dal 1° gennaio 1924, alla legislazione italiana – che, diversamente da quella austriaca, assoggettava i mutamenti di cognome ad oneri fiscali – determinò un sostanziale arresto del processo in tal senso.

Così, con l'emanazione del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 («Restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Provincia di Trento»), convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, si adottò un provvedimento eccezionale che ammise tale possibilità senza aggravio economico di sorta¹⁵: esso limitava il “beneficio” alle famiglie della Provincia di Trento, che allora includeva anche l'Alto Adige (da cui la Provincia di Bolzano fu scorporata con regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1), prevedendo che quelle, che portavano «un cognome originario italiano o latino tradotto in altre lingue o deformato con grafia straniera o con l'aggiunta di suffisso straniero», l'avrebbero riassunto «nelle forme originarie» (art. 1, primo comma). Analogamente, dovevano essere «ricondotti alla forma italiana i cognomi di origine toponomastica, derivanti da luoghi i cui nomi erano stati tradotti in altra lingua o deformati con grafia straniera e altresì i predicati nobiliari tradotti o ridotti in forma straniera» (art. 1, secondo comma).

Chiunque, a restituzione avvenuta, avesse fatto uso del cognome o del predicato nobile nella forma straniera sarebbe stato punito con la multa da lire 500 a lire 5.000 (art. 1, quarto comma).

All'infuori di questi casi, potevano essere «ridotti in forma italiana» – ossia tradotti o trasformati – i «cognomi stranieri o di origine straniera», se il titolare ne avesse fatto richiesta (art. 2).

In Alto Adige vennero predisposti elenchi-tipo per la variazione d'ufficio dei cognomi, su incarico della Prefettura di Bolzano (istituita nel 1927), dall'Istituto di Studi per l'Alto Adige, ma, benché si potesse procedere anche d'ufficio, le modificazioni avvennero quasi sempre su richiesta degli interessati e in misura limitata: così, nonostante le pressioni ambientali, fino al 1939 vennero restituiti o ridotti non più di 4.000 cognomi, in buona parte nel periodo 1936-38¹⁶. Anche l'italianizzazione dei nomi di battesimo già registrati fu una «delizia risparmiata ai tedeschi dell'Alto Adige»¹⁷.

Il regio decreto-legge n. 17 prevedeva, comunque, che le sue disposizioni potessero essere applicate, in tutto o in parte, in altre province del Regno¹⁸, sicché, con regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, tale normativa venne estesa ai territori annessi a seguito della legge 26 settembre 1920, n. 1322 (che aveva ratificato e reso esecutivo il Trattato di Saint

nome slavo in quest'epoca storica in cui ognuno è orgoglioso di italianizzarsi nei sentimenti e nell'espressione dei sentimenti, cioè nella lingua che è la lingua di Dante, fa sorgere il giustificato sospetto che dietro a ciò si nasconda uno scopo più o meno recondito» (cfr. L. CERMELI, *Sloveni e Croati in Italia tra le due guerre* – versione italiana aggiornata di *Life and Death Struggle of a Nation Minority. The Jugoslavs in Italy*, Associazione per la Società delle Nazioni, Lubiana, 1936 – ora Trieste, 1974, 150 ss.).

¹⁵ Più precisamente, l'esenzione dalle tasse di bollo era prevista dal paragrafo VI, quinto comma, del decreto ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del decreto-legge. La Società telefonica delle Venezia si impegnò, poi, a farsi carico essa stessa delle spese di variazione degli elenchi telefonici (cfr. G. KLEIN, *op. cit.*, 107).

¹⁶ Secondo i dati di C. ROMEO, *Alto Adige – Südtirol XX Secolo. Cent'anni e più in parole e immagini*, Bolzano, 2003, 129; ID., *Tirol Alto Adige Trentino. Uno sguardo storico / Tirol Südtirol Trentino. Ein historischer Überblick*, Bolzano, 2012, 82 ss.

¹⁷ G. SALVEMINI, *Mussolini diplomatico (1922-1932)*, Bari, 1952, 456.

¹⁸ Così, fra il 1939 e il 1940, quando la xenofobia linguistica raggiunse i livelli più esasperati, si progettò persino di italianizzare 18.000 cognomi francesi presenti in Piemonte e Valle d'Aosta, ma l'operazione non fu mai attuata (cfr. G. KLEIN, *op. cit.*, 110).

Germain con l'Austria¹⁹) e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 (che aveva ratificato e reso esecutivo il Trattato di Rapallo con la Jugoslavia). Successivamente, con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1367, le medesime regole vennero applicate anche al territorio di Fiume, annesso tramite il regio decreto-legge 22 febbraio 1924, convertito in legge 10 luglio 1925, n. 1512.

Le prefetture coinvolte si avvalsero di commissioni consultive di filologi, glottologi e giurisperiti. La prima a completare il lavoro fu quella di Pola, che nel 1928 indicò più di 3.000 cognomi da italianizzare. Seguirono nel 1929 quella di Trieste, con oltre 2.000 cognomi, e nel 1930 le commissioni di Gorizia, di Udine (dove l'applicazione avvenne in termini più blandi)²⁰, di Fiume e di Zara, i cui risultati però non furono resi noti.

La "restituzione" o la "riduzione" in forma italiana dei cognomi avveniva, poi, con decreto prefettizio, notificato all'interessato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, trascritto in un apposito registro e annotato a margine del registro degli atti di nascita. Nel solo 1936 la Gazzetta Ufficiale pubblicò 4.332 decreti delle prefetture coinvolte, con i quali erano stati "ribattezzati" 18.098 cittadini²¹.

Questi provvedimenti interessarono i cognomi stranieri in genere e non soltanto quelli slavi, in un clima di forte condizionamento, tanto che, diversamente da quanto avvenuto prima di allora, non mancarono i soggetti che, formalmente, depositarono spontanea istanza di variazione²².

Il nuovo ordinamento dello stato civile, di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, all'art. 164 confermò tutta la normativa sopra illustrata, aggiungendovi l'esplicito divieto di imporre prenomi stranieri ai bambini aventi cittadinanza italiana (art. 72), mentre le contemporanee leggi razziali, specularmente, ordinavano ai «cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica ... che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica» di «riprendere l'originario cognome ebraico»²³.

2. Il diritto al nome, oggi, fra art. 22 della Costituzione e diritto all'identità personale

Dopo la seconda guerra mondiale, mentre lo stesso meccanismo sperimentato in Italia

¹⁹ In base al quale erano stati riuniti all'Italia non solo il Trentino-Alto Adige, ma anche l'ex contea di Gorizia e Gradisca, il Tarvisiano, la città di Trieste e l'Istria.

²⁰ Secondo M. TASSO, *Italiancich*, in *Una Città*, n. 185, giugno 2011, nella Provincia di Udine non vi furono modificazioni d'ufficio di cognomi sloveni, ma soltanto su richiesta degli interessati, in quanto le aree slavofone di tale Provincia erano state "redente" fin dal 1866 e, comunque, erano poco popolate e poco sviluppate.

²¹ Cfr. K. ČERNIC, *Carte truccate. I cognomi dei goriziani. Come erano, come sono*, sub *Come ti civilizzo l'allogeno*, in *Isonzo Soca*, 1993, n. 10. Non è quindi improbabile che, complessivamente, ci si sia avvicinati alla cifra di 50.000 variazioni, ipotizzata come obiettivo dal presidente della commissione consultiva di Trieste (A. PIZZAGALLI, *op. cit.*, 108): in tal senso cfr. M. TASSO, *Un onomasticidio di Stato*, Trieste, 2010, 78-79 e M. BONIFACIO, *Cognomi dell'Istria. Storia e dialetti, con speciale riguardo a Rovigno e Pirano*, Trieste, 1997, 171. Alcuni studiosi sono giunti ad ipotizzare che tra il 1919 e il 1945, nella sola Provincia di Trieste, siano stati modificati i cognomi addirittura di 100.000 persone (così P. PAROVEL, *op. cit.*, 28): una cifra che pare, tuttavia, esagerata, trattandosi all'incirca della metà della popolazione originaria al momento dell'aggregazione all'Italia nel 1918.

²² P. PURINI, *Censimenti e composizione etnica della popolazione della Venezia Giulia tra le due guerre*, in AA.VV., *Venezia Giulia. La regione inventata*, a cura di R. Michieli - G. Zelco, Udine, 2008, 93. Ci furono, comunque, personalità dal cognome allogeno, con importanti incarichi istituzionali o di chiara fama, nei confronti delle quali non venne emanato alcun decreto prefettizio; lo stesso avvenne riguardo a soggetti che, per età o indipendenza economica o viceversa per marginalità sociale, non erano suscettibili di pressioni esterne (cfr. P. PAROVEL, *op. cit.*, 28 e L. CERMELJ, *op. cit.*, 149, che cita il caso dell'avvocato triestino Fulvio Suvich, divenuto Sottosegretario agli esteri ed in seguito ambasciatore a Londra e a Washington, e quello dei noti armatori triestini Cosulich e Tripovich, di origine istriana).

²³ Art. 2 legge 13 luglio 1939, n. 1055 («Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica»), secondo cui la riassunzione del cognome precedente poteva essere disposta anche d'ufficio. Gli artt. 3 e 4 del medesimo provvedimento, viceversa, consentivano ai figli di padre ebreo e madre ariana «di sostituire al loro cognome quello originario della madre», nonché ai non ebrei di «ottenere il cambiamento del loro cognome» qualora avessero portato «cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti alla razza ebraica».

sotto il fascismo fu purtroppo applicato nei territori annessi alla Jugoslavia²⁴, in Italia fu inserito nella Costituzione l'art. 22, per cui «nessuno può essere privato, per motivi politici, della cittadinanza, della capacità giuridica, del nome».

In Assemblea Costituente si pose in discussione la necessità di questa disposizione, come già avvenuto anche per l'art. 6, data l'esistenza dell'art. 3²⁵.

Ma, già nella relazione sul progetto di Costituzione presentata da Meuccio Ruini alla Presidenza dell'Assemblea il 6 febbraio 1947, si era sottolineato come, «dopo aver assistito ad arbitri che, per ragioni politiche o razziste, spogliavano intere schiere di cittadini del geloso patrimonio della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome», non fosse possibile «tralasciare un esplicito divieto»²⁶. E nel dibattito in Assemblea si insistette sul voluto «carattere di reattività» della disposizione rispetto all'esperienza storica precedente²⁷.

Circa le questioni ruotanti intorno al termine «nome», dalla disposizione emerge innanzitutto una sorta di diritto al nome «in negativo», alla luce del divieto di esserne privati. Destinataria della proibizione è l'autorità pubblica, considerato che ai privati resta possibile, al massimo, usurpare il nome altrui, ma non privare gli altri soggetti del nome legalmente riconosciuto²⁸.

Si è posta, inoltre, la questione se da una disposizione scritta «in negativo» possa trarsi anche la tutela di un diritto vero e proprio all'attribuzione di un determinato nome e ad una scelta di esso completamente libera. Ma, come ha precisato la Corte costituzionale, «oggetto del diritto dell'individuo all'identità personale, sotto il profilo del diritto al nome, non è la scelta del nome, bensì il «nome per legge attribuito», come si argomenta dall'art. 22 Cost. in relazione all'art. 6 c.c.»²⁹.

²⁴ Pertanto, non soltanto furono immediatamente ripristinati i cognomi e nomi (e i toponimi) che erano stati italianizzati, ma fu anche ridotta in forma slava gran parte di quelli più propriamente italiani, anche se si riferivano a persone espatriate. Così, molti esuli istriani e dalmati che necessitavano di documenti, quando li richiedevano alle amministrazioni locali che erano passate sotto la sovranità jugoslava, trovavano cambiati i loro cognomi – e spesso anche i prenomi – e, alle loro rimostranze, si sentivano rispondere che in quelle terre c'erano stati sempre e solo slavi (cfr. K. CERNIC, *op. cit.*; V. D'ALESSIO, *op. cit.*, 65).

²⁵ Così l'on. Cappi obiettò che, «se noi vogliamo, per tutte le violazioni di libertà commesse dal fascismo, introdurre, in altrettanti articoli della Costituzione, la rivendicazione di quelle speciali libertà che sono state oppresse, violate dal fascismo, noi verremo a fare una Costituzione che non avrà quasi fine. Io vi invito a riflettere sull'articolo 17: «Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome». Ma noi abbiamo già votato un articolo, l'articolo 3, nel quale è detto che i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche, sono uguali di fronte alla legge. Allora, se abbiamo già votato questo articolo, quale necessità vi è ora di dire che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome? Pare, quindi, a me che l'articolo 17 sia stato già, nel suo significato, pienamente compreso nell'articolo 3» (*Atti Ass. Cost.*, Seduta antimeridiana di martedì 15 aprile 1947, in *Cam. dep.*, *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, I, Roma, 1970, 889).

²⁶ *Atti Ass. Cost.*, *Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione*, 6 febbraio 1947, 6.

²⁷ Cfr. U. DE SIERVO, *Art. 22*, in *Comm. Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1978, 7. Dall'art. 22 deriva comunque il divieto di privare un individuo, per «ragion di Stato», della sua partecipazione ad un ordine sociale e giuridico dato, a prescindere dalle sue opinioni politiche altrimenti tutelate (*ibidem*, 10 ss.; L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 2004, 70).

²⁸ L. TRUCCO, *op. cit.*, 72.

²⁹ Corte cost., 11 febbraio 1988, n. 176, in *Giur. cost.*, 1988, 605 ss. Nemmeno nell'ambito della normativa internazionale e sovranazionale, cui oggi l'Italia si adegua, il diritto al nome conferisce una libertà assoluta di scelta del prenome o del cognome, in particolare dove si riscontrano esigenze di protezione della lingua ufficiale. Così, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha manifestato la tendenza a tenere in considerazione le esigenze statali, e in alcune ipotesi ha privilegiato queste ultime rispetto alla volontà degli interessati (sentenza 7 dicembre 2004, ric. n. 71074/01, *Mentzen alias Mencena c. Lettonia*, in www.echr.coe.int), pur senza considerarle necessariamente prevalenti (sentenza 6 settembre 2007, ric. n. 10163/02, *Johansson c. Finlandia*, *ivi*). Per altro verso, le regole nazionali di attribuzione o trascrizione del nome non devono pregiudicare il principio di non discriminazione tra cittadini europei o ledere il loro diritto di circolazione all'interno dell'Unione europea (v. Corte Giust. Com. Eur., 30 marzo 1993, causa C-168/91, *Konstantinidis*; 2 ottobre 2003, causa C-148/02, *Garcia Avello*; 4 ottobre 2008, causa C-356/06, *Grunkin e Paul*, in <http://curia.europa.eu>).

In ogni caso il nome, «primo e più immediato segno distintivo» dell'identità personale, fa parte con essa del patrimonio irretirabile della persona umana, ex art. 2 Cost.³⁰. Il nome, infatti, ha duplice valenza, non solo identificativa, ma anche epidittica, in quanto simbolo che, immesso nella rete delle relazioni sociali, diventa una sintesi della personalità del suo portatore³¹.

Dato che l'identità personale si compone di vari fattori³², tra i quali alcuni – come la lingua, «elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare»³³ – sono comuni a più soggetti, nel nostro ordinamento viene garantito anche il diritto all'identità linguistica e culturale degli individui e dei gruppi (autoctoni) allogliotti.

Le situazioni giuridiche attinenti all'attribuzione del nome e del cognome nella lingua e nella grafia della minoranza di appartenenza si situano, dunque, all'incrocio tra l'ambito dell'identità personale e quello della protezione delle minoranze linguistiche³⁴.

3. Le leggi sul ripristino di nomi e cognomi nella lingua e grafia originarie delle minoranze

Nonostante la riemersione dei valori della libertà, del pluralismo, della tutela delle minoranze e la presenza dell'art. 22 Cost., alle conseguenze del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 e dei regi decreti n. 494 del 1927 e n. 1367 del 1928 si è posto rimedio sul piano normativo solo tardivamente³⁵: dapprima riguardo ai soli residenti nella Provincia di Bolzano, ad opera della legge 11 marzo 1972, n. 118 («Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine»); quindi, con riferimento a chi aveva subito gli effetti della normativa fascista in Venezia Giulia, Istria e Dalmazia, ad opera della legge 28 marzo 1991, n. 114 («Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778»), integrata poi dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38 («Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia»); infine, con l'art. 11 della legge generale di tutela 15 dicembre 1999, n. 482 («Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»), che annovera tra i destinatari non più soltanto i cittadini dei territori annessi dopo la prima guerra mondiale, ma anche coloro ai quali era stato impedito di ricevere il nome di battesimo nella lingua della minoranza di appartenenza.

Anche in precedenza, comunque, si era proceduto nella direzione poi seguita dalle leggi succitate, sulla base di istruzioni amministrative del Governo centrale³⁶. Inoltre, nell'«Accordo De Gasperi-Gruber» del 5 settembre 1946 (poi allegato al Trattato di pace fra

³⁰ Come ha riconosciuto la Corte costituzionale, con le sentenze 3 febbraio 1994, n. 13, in *Giur. cost.*, 1994, 95 ss. (con nota di A. PACE, *Nome, soggettività giuridica e identità personale*, *ivi*, 103 ss.); 23 luglio 1996, n. 297, in *Giur. cost.*, 1996, 2475 ss.; 11 maggio 2001, n. 120, in *Giur. cost.*, 2001, 973 ss.

³¹ Cfr., per tutti, M. ROSSETTI, *Il nome*, in AA.VV., *I diritti della persona. Tutela civile, penale, amministrativa*, a cura di P. Cendon, II, Torino, 2005, 278. Più precisamente, il nome delle persone fisiche è composto dal prenome e dal cognome, che svolgono una funzione diversa: mentre il prenome funge da elemento di distinzione dell'individuo innanzitutto dagli altri componenti del nucleo familiare, il cognome è strumento di identificazione della persona nei rapporti sociali, in quanto appartenente ad una comunità familiare. Per questa ragione la tutela del diritto al nome può essere esercitata non solo dal suo titolare (art. 7 cod. civ.), ma anche dai suoi familiari che abbiano un interesse degno di essere protetto (art. 8 cod. civ.).

³² Costituendo il «diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo» (Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13, cit.).

³³ Corte cost., 29 gennaio 1996, n. 15, cit.

³⁴ Infatti tali situazioni giuridiche, oltre all'esigenza di tutela dell'identità personale dei singoli, trovano nella protezione delle minoranze la loro giustificazione e ne realizzano la garanzia «positiva» (acquisendo così una speciale rilevanza per tutto il gruppo minoritario): cfr. A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, Milano, 1967, 319 ss.

³⁵ Rispetto alle persone di «razza ebraica», invece, si è provveduto tempestivamente, con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195, recante «Norme sulla rettifica di atti dello stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali».

l'Italia e le Potenze alleate del 10 febbraio 1947) si era sancito «il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi che» fossero «stati italianizzati nel corso degli ultimi anni». Esso, assicurando ai membri della minoranza germanofona, identificati peraltro su base territoriale, una situazione giuridica “collettiva”³⁷, consentì a molti degli altoatesini interessati di richiedere la restituzione in forma tedesca dei loro cognomi, che fu concessa dalle autorità italiane senza necessità di una legge apposita.

Nel Territorio libero di Trieste il Governo militare alleato dispose, nel dicembre 1947, il ripristino gratuito dei cognomi in forma slava, su domanda degli interessati. Dopo la riunificazione all'Italia nel 1954 il Ministero dell'Interno autorizzò la Prefettura di Trieste ad applicare le modalità di restituzione previste per l'Alto Adige³⁸, come aveva già fatto con quella di Gorizia, a cui aveva indirizzato la nota n. 8300.11 del 24 giugno 1948, avente ad «oggetto: ripristino nella forma originaria di cognomi ridotti in forma italiana in base al regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17»³⁹. Tuttavia, «ben pochi dei potenziali interessati colsero l'occasione di una scelta onomastica che in clima di guerra fredda appariva gravida di implicazioni politiche», senza considerare «l'assuefazione ai nomi espressi in italiano, che era avvertito come la lingua delle città e della cultura»⁴⁰.

In seguito, ad opera della legge 31 ottobre 1966, n. 935 («Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile»), venne abrogata la norma che vietava di imporre prenomi stranieri ai bambini aventi cittadinanza italiana, al fine di garantire la piena esplicazione della libertà personale nella scelta dei nomi propri e «di adempiere al precetto costituzionale a favore delle minoranze linguistiche, concedendo il diritto di tutelare l'integrità della loro lingua»⁴¹.

Quindi, la già menzionata legge 11 marzo 1972, n. 118, recante «Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine»⁴², ha introdotto nel suo titolo IX una «particolare procedura per il ripristino di nomi e cognomi nella forma tedesca» (peraltro modellata su quella ordinaria prevista dal regio decreto n. 1238 del 1939 sull'ordinamento dello stato civile): in base ad essa, «ferma restando l'applicabilità delle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le persone iscritte o trascritte nei registri di stato civile dei comuni della provincia di Bolzano»⁴³, che volessero «cambiare il proprio nome redatto in lingua italiana, quale risulta[va] dall'atto di nascita formato anteriormente all'entrata in vigore della

³⁶ Già nel 1945 il Ministero dell'Interno aveva disposto che venisse agevolato il ripristino dei cognomi nella forma originaria, mentre, con circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 1946, si dispose che i cognomi che erano stati italianizzati su domanda degli interessati potessero essere ricondotti alla forma originaria in seguito ad apposita richiesta in questo senso, da inoltrare alle autorità amministrative locali (A. PIZZORUSSO, *op. cit.*, 443, nota 52, e 536).

³⁷ Mentre il Trattato di pace del 1947 fra l'Italia e le Potenze alleate, reso esecutivo con DLCP 28 novembre 1947, n. 1430, all'art. 15 garantisce a «tutte le persone soggette alla ... giurisdizione» italiana, «senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» e quindi anche una protezione internazionale “individuale”, indipendentemente dall'appartenenza ad una minoranza linguistica (che, per gli altoatesini di lingua tedesca, si affianca a quella “collettiva” dell'«Accordo De Gasperi-Gruber», accordo a sua volta richiamato dall'art. 10 del trattato stesso) (*ibidem*, 451).

³⁸ Cfr. K. CERNIC, *op. cit.*

³⁹ Nota citata nell'interpellanza n. 2-00037, presentata il 15 ottobre 1987 dai sen. Battello, Tedesco Tatò e Spetic (*Atti parlam.*, Sen. Rep., X Leg., *Assemblea - Resoc. sten.*, 170), nonché nella relazione al d.d.l. n. 1007, poi approvato come legge n. 114 del 1991, e nel relativo dibattito parlamentare (*Atti parlam.*, Sen. Rep., X Leg., *Docum. - d.d.l. e relaz.*, doc. n. 1065, nonché *ivi*, *Assemblea - Resoc. sten.*, 18 aprile 1990, 39).

⁴⁰ R. BIZZOCCHI, *I cognomi degli Italiani. Una storia lunga 1000 anni*, Bari, 2014, 209.

⁴¹ In tal senso la *Relazione di maggioranza*, in *Atti parlam.*, Cam. dep., IV Leg., *Docum. - d.d.l. e relaz.*, doc. n. 1065-201-A, 2.

⁴² Che costituiva il titolo IV del complessivo “pacchetto” di misure per l'Alto Adige presentato dal Governo alle Camere nel 1969 (i cui titoli I e II, diretti a modificare lo statuto speciale vigente, vennero approvati con legge costituzionale n. 1 del 1971).

⁴³ O iscritte o trascritte in altri comuni italiani, ma residenti o in procinto di ottenere la residenza, alla data di entrata in vigore della legge, nella Provincia di Bolzano.

legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome di lingua tedesca» (o che richiedessero l'opposta trasformazione), ovvero che intendessero «ottenere il ripristino nella forma tedesca del cognome italiano assunto o attribuito durante il periodo in cui erano in vigore le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17», dovevano farne domanda – entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge – al procuratore generale presso la Corte d'Appello nella cui giurisdizione era situato l'ufficio di stato civile dove si trovava l'atto di nascita al quale la richiesta si riferiva (art. 32)⁴⁴.

Il cambiamento era autorizzato dal procuratore generale, entro sei mesi dalla ricezione della domanda, con proprio decreto, ogni volta che ricorressero i presupposti indicati dalla legge, e quindi senza alcuna discrezionalità decisoria (art. 33)⁴⁵. In caso di rigetto della domanda, l'interessato – cui doveva essere comunicata la decisione – poteva ricorrere entro 30 giorni al Ministro di Grazia e Giustizia, che decideva sentito il parere del Consiglio di Stato (art. 33, secondo comma): si trattava di un meccanismo peculiare, modellato sul ricorso straordinario al Capo dello Stato e ripreso dal vigente ordinamento dello stato civile⁴⁶.

Si sono, poi, dovuti attendere quasi vent'anni perché venisse approvata un'analoga disciplina di rango legislativo «per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778»: la già citata legge 28 marzo 1991, n. 114, nata da un disegno di legge di iniziativa parlamentare (A.S. n. 1007), presentato dai sen. Battello, Spetic, Tedesco Tatò e Maffioletti⁴⁷.

Essa, pur pensata per la minoranza linguistica slovena (tanto che il titolo del disegno di legge n. 1007 era «Norme per il ripristino dei cognomi originariamente sloveni, modificati durante il regime fascista»), è opportunamente indirizzata non ai soli residenti nelle Province di Trieste e di Gorizia, ma a tutte «le persone già destinatarie d[i] decreto prefettizio con il quale è stato assunto o attribuito ... nuovo cognome» ai sensi del regio decreto-legge n. 17 del 1926 (esteso ai territori giuliani e dalmati dai regi decreti n. 494 del 1927 e n. 1367 del 1928), più «il coniuge ed i parenti ai quali detto cognome è stato esteso e, comunque, i loro discendenti in quanto anagraficamente registrati con tale cognome». Essa, inoltre, qualifica espressamente come «diritto» il ripristino nella forma originaria dei cognomi italianizzati e ne consente l'esercizio senza limiti temporali, mentre, come si è visto, la legge n. 118 del 1972 delineava una procedura temporanea che aveva il suo perno nell'azione, pur vincolata, della pubblica amministrazione, meramente sollecitata dagli interessati e poi autorizzata da un organo imparziale quale il procuratore generale presso la Corte d'Appello.

Il procedimento previsto, poi, diversamente da quello di cui alla legge n. 118 del 1972, prevede la presentazione della domanda alla prefettura che aveva emesso il decreto di trasformazione del cognome (o, nel caso in cui questa non si trovasse più sul territorio italiano, a quella di Trieste)⁴⁸ e la revoca di quest'ultimo da parte del prefetto con

⁴⁴ La domanda, congiunta o separata (una per il nome ed un'altra per il cognome) e corredata della copia integrale dell'atto di nascita, poteva essere presentata anche tramite il sindaco del comune di residenza.

⁴⁵ Detto decreto era poi trasmesso e trascritto d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune presso cui si trovava l'atto di nascita (ed annotato in calce all'atto stesso), mentre tutti gli altri registri, elenchi e ruoli nominativi dovevano essere rettificati d'ufficio, senza alcuna spesa a carico degli interessati (artt. 34-35).

⁴⁶ V. l'art. 165, terzo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

⁴⁷ *Atti parlam.*, Sen. Rep., X Leg., *Docum. - d.d.l. e relaz.*, doc. n. 1007, comunicato alla Presidenza il 6 maggio 1988.

⁴⁸ La legge generale di tutela delle minoranze linguistiche 15 dicembre 1999, n. 482 prevede ora la facoltà di presentare la domanda anche tramite il sindaco del comune di residenza, pur senza escludere la possibilità di farlo direttamente presso la prefettura. Dal canto suo, la legge 23 febbraio 2001, n. 38 dispone che, ove risulti impossibile esperire gli adempimenti di cui alla legge n. 114 del 1991, tra cui il reperimento del decreto prefettizio con cui era stata assunta o attribuita la forma italiana del nome o cognome, il ripristino avviene attraverso le procedure previste dall'art. 11 della legge n. 482 del 1999, allegando a tal fine ogni «adeguata documentazione» (per esempio, decreti già emanati per fratelli o sorelle o certificati parrocchiali di battesimo che riportino il cognome o il nome originali).

contestuale ripristino della forma originaria del nome di famiglia⁴⁹. L'intera procedura non comporta il versamento di alcun contributo, tassa od onere, «anche se l'istante non si trova in disagiate condizioni economiche».

La legge generale di tutela delle minoranze linguistiche 15 dicembre 1999, n. 482, all'art. 11, riprende la disciplina già adottata per gli altoatesini e gli slavofoni, riferendola a tutti «i cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3» (ossia albanese, catalana, germanica, greca, slovena e croata, nonché parlante il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo) «e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3⁵⁰, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge», nonché quelli «ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza»⁵¹: essi «hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso».

«La domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita⁵². Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di Grazia e Giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta»⁵³.

In base all'art. 7, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 («Norme a tutela della

⁴⁹ Trattandosi di un diritto soggettivo, il prefetto deve sempre provvedere al ripristino, una volta «accertata l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome» ai sensi del regio decreto-legge n. 17, curando poi la notifica al richiedente del decreto di riassegnazione del cognome originario. Detto decreto è quindi trasmesso e trascritto d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune presso cui si trova l'atto di nascita (e deve essere annotato in calce all'atto stesso), mentre tutti gli altri registri, elenchi e ruoli nominativi devono essere rettificati d'ufficio (artt. 3-4 legge n. 114 del 1991).

Nel caso di reiezione della domanda – evidentemente solo nelle ipotesi di mancato accertamento di quanto sopra o di mancata allegazione dei documenti previsti dalla legge – è ammesso, come per gli altoatesini, ricorso al Ministro di Grazia e Giustizia, entro due mesi (anziché 30 giorni). Anche in questo caso il Ministro decide sentito il parere, da intendersi come vincolante, del Consiglio di Stato (art. 3, comma 2).

⁵⁰ Ossia nei comuni in cui l'applicazione della legge di tutela sia richiesta da almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero da un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni, o, in mancanza, si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo. La specifica delimitazione dell'ambito territoriale comunale e subcomunale in cui si applica la legge è effettuata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati. Tale previsione ha suscitato le critiche di chi sostiene che la «tutela della lingua è un diritto della persona, un diritto soggettivo, non un diritto dei territori». D'altra parte, «la più grande comunità sarda si trova a Torino; la più grande comunità friulana si trova non a Udine, ma a Milano; le comunità neogreche sopravvissute in Calabria si trovano a Reggio Calabria ... e via seguendo» (così, per tutti, T. DE MAURO, *Intervento*, in *Le minoranze linguistiche in Italia a dieci anni dalla legge n. 482 del 1999*, in www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/convegni_seminari_n_20.pdf, 20).

⁵¹ In precedenza, la facoltà di cambiare il proprio nome redatto in lingua italiana nel corrispondente nome di altra lingua era espressamente prevista solo dalla legge n. 118 del 1972 per gli altoatesini residenti nella Provincia di Bolzano.

⁵² Invece, in base alla legge n. 118 del 1972 occorreva corredare la domanda della copia integrale dell'atto di nascita (ma a ciò poteva provvedere d'ufficio il sindaco del comune di residenza del richiedente), mentre, ai sensi della legge n. 114 del 1991, occorreva allegare a cura dell'interessato un estratto per riassunto dell'atto di nascita, con tutte le annotazioni e rettificazioni, e uno stato di famiglia.

⁵³ Copia del decreto di ripristino del nome o del cognome è trasmessa poi dal prefetto al sindaco del comune di residenza, che ne dà comunicazione agli uffici e alle amministrazioni interessate, nonché all'ufficiale dello stato civile, perché si provveda alle annotazioni necessarie (art. 7, comma 1, del regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345).

minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia»), poi, viene completata la tutela dell'onomastica, ricomprendendovi espressamente «il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici».

La legge n. 38 (all'art. 7, comma 5), inoltre, ha abrogato espressamente il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, al fine di fugare ogni eventuale dubbio sulla sua incompatibilità con l'ordinamento.

La garanzia in parola è stata estesa dal decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 261 («Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra in provincia di Trento») anche «ai cittadini appartenenti alle popolazioni ladina, mochena e cimbra residenti in Provincia di Trento⁵⁴, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome nella lingua della minoranza»: essi «hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso». La procedura prevista è del tutto identica a quella di cui alla legge n. 482 – la cui complessiva normativa, oltretutto, si applica ove risulti più favorevole – distinguendosi così parzialmente da quella originariamente disposta per gli altoatesini.

Recenti proposte di legge di iniziativa parlamentare vorrebbero introdurre analoghe garanzie a favore dei ladini residenti nel territorio della Regione Veneto⁵⁵ (concentrati peraltro nei soli comuni di Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom e Colle Santa Lucia/Col e che godono comunque della protezione assicurata dalla legge generale di tutela n. 482 del 1999), nonché dei Rom e dei Sinti (sul presupposto della loro configurabilità come minoranza linguistica storicamente presente sul territorio italiano)⁵⁶.

Resta da segnalare che le richieste di ripristino di nomi e cognomi nella forma originaria, pervenute dai cittadini interessati, sono state numerose soltanto in Alto Adige, ma hanno riguardato in larghissima prevalenza i nomi propri, che fino al 1966 furono imposti nella forma italiana: i decreti emessi dalla Procura generale di Trento (competente sino al 1995 anche per la Provincia di Bolzano) sono stati infatti 51649; ad essi si aggiungono i 1357 provvedimenti emessi dalla Sezione distaccata di Bolzano tra il 1996 e il 2014 (tutti relativi al ripristino di prenomi). Invece, i procedimenti definiti dalla Prefettura di Trieste (competente anche per i casi di italianizzazione forzata avvenuti nei territori passati, dopo il 1945, sotto la sovranità jugoslava) nel periodo compreso tra il 1999 e i primi sei mesi del 2010 – alcuni relativi ai nomi ed altri ai cognomi o ad entrambi gli aspetti – sono stati appena 340; mentre nessun provvedimento è stato emesso dal Commissariato del Governo di Trento riguardo a cimbri, mocheni, ladini⁵⁷.

⁵⁴ I ladini, peraltro, erano già considerati dalla legge generale n. 482 del 1999, così come lo erano probabilmente i mocheni e i cimbri, ove si ritenga che le «popolazioni germaniche», di cui parla l'art. 2 della stessa legge, comprendano anche loro (e i walser) e non soltanto gli altoatesini di lingua tedesca.

⁵⁵ Disegno di legge n. 41 «Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto», presentato dai sen. Zeller e Berger il 15 marzo 2013, all'inizio della XVII legislatura.

⁵⁶ Disegno di legge n. 770, «Norme per la tutela e le pari opportunità della minoranza dei Rom e dei Sinti», presentato dai sen. Palermo e Lo Giudice il 4 giugno 2013, che all'art. 17 prevede che «ogni persona» (italiana, straniera o apolide) «appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti ... ha il diritto di: a) utilizzare il proprio cognome (o il suo patronimico) e i suoi nomi propri nella lingua romani e, in tal caso, ha diritto al loro riconoscimento ufficiale».

⁵⁷ Dati raccolti presso gli uffici competenti dall'autore e, per quanto riguarda la Prefettura di Trieste, dalla dott.ssa Daniela Corapi, che si ringrazia per la disponibilità.

4. Cenni conclusivi: il ripristino del nome e cognome originario come possibile esemplificazione del passaggio alla sovranità dei valori

La vicenda descritta, pur se leggibile anche in un'ottica tradizionale di espansione e poi di autolimitazione costituzionale del potere soggettivamente inteso, sembra rappresentare una valida esemplificazione della visuale di Gaetano Silvestri circa il passaggio dalla sovranità in senso soggettivo, imperniata sullo Stato-nazione (la cui legittimazione è servita in passato a giustificare il potere del partito fascista e ad imporre l'assimilazione forzata degli alloglotti), a quella, in senso oggettivo, dei valori, in nome dei quali soggetti istituzionali diversi, di volta in volta, esercitano l'autorità necessaria⁵⁸.

Infatti, il valore della «libertà implica necessariamente la diversità» (anche linguistica), mentre quello dell'«eguaglianza tra diversi implica sempre la conservazione delle identità» (nel nostro caso, onomastiche): in concreto ciò si realizza attraverso un bilanciamento, sempre in divenire, con altre esigenze (nello specifico, quella dell'immutabilità del nome, connessa all'identificazione delle persone, e quella della «doverosa tutela del patrimonio della tradizione culturale e linguistica della nostra nazione»⁵⁹), che comunque non può mai prescindere dal «valore supremo della dignità», individuale e collettiva⁶⁰.

Ma tutto ciò implica anche che «solo una profonda condivisione dei valori che stanno alla base dei sistemi democratici e dei principi che reggono le Costituzioni corrispondenti», come la nostra, «può bloccare e neutralizzare le velleità autoritarie» e forzatamente omologatrici che possono sempre riemergere⁶¹.

** Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Bergamo.

⁵⁸ Cfr. G. SILVESTRI, *Lo Stato senza principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Torino, 2005, specialmente 69 ss.

⁵⁹ Tenuta presente anche in sede di approvazione della già menzionata legge 31 ottobre 1966, n. 935, che ha permesso di attribuire prenomi stranieri ai bambini italiani (v. la *Relazione di maggioranza*, in *Atti parlam.*, Cam. dep., IV Leg., *Docum. - d.d.l. e relaz.*, doc. n. 1065-201-A, 2).

⁶⁰ G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi*, cit., 44 e 82 ss.

⁶¹ *Ibidem*, 41-42.